



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 del 05.02.2026

COPIA

Oggetto: Costituzione nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, promosso da Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) contro avviso di accertamento esecutivo IMU anno di imposta 2020.

L'anno duemilaventisei il giorno cinque del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:50, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il ricorso promosso davanti Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, acquisito al protocollo numero 71091 del 22 dicembre 2025, da Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) avverso avviso di accertamento esecutivo numero 70/2020 del 30.10.2025, per omesso pagamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2020 e relativi interessi e sanzioni di legge;

Richiamata la nota della Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, protocollo numero 3564 del 27.01.2026, nella quale è stata richiesta all'Ufficio Contenzioso l'attivazione delle procedure finalizzate alla nomina di un avvocato al fine di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio avverso il provvedimento impositivo sopraccitato;

Precisato che la richiesta in analisi si fonda:

1. sulle medesime motivazioni sottostanti la costituzione e la difesa dell'Ente in giudizi pregressi promossi dal medesimo contribuente per annualità precedenti dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a proprio carico;
2. sull'assenza, nel proprio settore, di personale con professionalità adeguata al trattamento di questioni prettamente giuridiche;
3. sulla circostanza che l'articolo 15, comma 3, del Regolamento comunale delle Entrate Tributarie prevede la possibilità di avvalersi di professionisti esterni per la difesa dell'Ente nelle controversie a carattere tributario le quali rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumano elevata rilevanza economica e complessità;

Visto il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012, modificato con deliberazione di Giunta comunale numero 172 del 26 ottobre 2021 (nel proseguo Disciplinare) il quale, all'articolo 2, comma 1 prescrive che:

- "L'Amministrazione può affidare incarichi ad avvocati esterni soltanto quando le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o, in presenza della specifica figura professionale, nel caso in cui sussistano problematiche giuridiche di particolare complessità";
- all'articolo 5, comma 5, individua, quale criterio di individuazione di un professionista esterno i casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

Ritenuto opportuno, a tutela e salvaguardia dell'attività amministrativa posta in essere dall'Ente, di costituirsi e difendersi nel predetto giudizio;

Valutata la spesa connessa agli incarichi in esame in orientativi euro 2.500,00 compresi accessori di legge, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55 (aggiornati dal D.M. 147/2022) in materia di liquidazione giudiziale dei compensi per la professione forense;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa orientativa, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della prestazione di attività di patrocinio nel giudizio, fatta salva ogni valutazione concreta del Responsabile del Servizio Contenzioso in base al preventivo di spesa che verrà predisposto dal legale da incaricare, e/o dell'andamento della lite, in ragione della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione in aumento ovvero la diminuzione del relativo impegno in bilancio;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2025 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 31.03.2025 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - per il triennio 2025/2027;

Richiamato l'articolo 163, comma 1, del TUEL (D.Lgs. 267/2000);

Vista il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 302 del 31.12.2025, che autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali sino alla data del 28.02.2026;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 08.01.2026 con cui è stata autorizzata l'assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili dei Settori di settore per la gestione degli stanziamenti di competenza per l'esercizio 2026;

Dato atto che, durante l'esercizio provvisorio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 163 TUEL: “ (...) gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

Precisato che la spesa scaturente dal presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto la costituzione e la difesa in un giudizio si pongono come necessarie a tutela e a salvaguardia della legittimità dell'attività dell'Ente; inoltre la costituzione deve essere garantita nel rispetto dei termini e scadenze processuali stabiliti dalla legge;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 2000”;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) Di costituirsi e resistere nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, promosso da Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) contro avviso di accertamento esecutivo numero 70/2020 del 30.10.2025, per omesso pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020 e relativi interessi e sanzioni di legge;
- 2) Di dare atto che la spesa orientativa valutata per il finanziamento della connessa attività professionale di patrocinio ammonta a euro 2.500,00, compresi accessori di legge, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55 (aggiornati dal D.M. 147/2022) in materia di liquidazione giudiziale dei compensi per la professione

forense e che la stessa verrà imputata al titolo 1 - missione 1 – programma 11 - Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, anno 2026;

- 3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso affinché proceda all'affidamento del relativo incarico di patrocinio nel giudizio in applicazione del Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012, modificato con deliberazione di Giunta comunale numero 172 del 26 ottobre 2021, e impegnando le somme necessarie per il compenso del professionista;
- 4) Di autorizzare la Sindaca al rilascio di procura a favore del professionista cui verrà pertanto conferito incarico di patrocinio nel giudizio;
- 5) Di precisare che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa orientativa, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della prestazione di attività di patrocinio nei giudizi, fatta salva ogni valutazione concreta del Responsabile del Servizio Contenzioso in base al preventivo di spesa che verrà predisposto dal legale da incaricare, e/o dell'andamento della lite, in ragione della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione in aumento ovvero la diminuzione del relativo impegno in bilancio;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Costituzione nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, promosso da Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) contro avviso di accertamento esecutivo IMU anno di imposta 2020.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 03.02.2026

IL RESPONSABILE

F.to Pierluigi DEIANA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 04.02.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 05/02/2026

OGGETTO:

Costituzione nel giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, promosso da Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) contro avviso di accertamento esecutivo IMU anno di imposta 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 06/02/2026